

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1727

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, CASTELLOTTI, DELFINO, FRANCESCO FERRARI,  
PERRONE, ZAMBON, DI GIUSEPPE, ALOISE, BERNI, GIOVA-  
NARDI, CARLI, DIANA, GARAVAGLIA, PINZA, WILMO FERRARI**

Proroga di alcuni termini in materia fiscale previsti  
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413

*Presentata il 14 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria non avendo il Governo provveduto alla presentazione dell'annunciato disegno di legge atto a sanare la situazione di molti contribuenti che, in virtù del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, non convertito in legge, hanno prodotto istanza di condono in data successiva al 30 aprile 1992, e cioè oltre il termine previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 319 del 1992 stabiliva infatti che il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui all'articolo 32 della legge n. 413 del 1991 era spostato al 30 giugno 1992, ma non essendo stato convertito le predette disposizioni hanno perduto ogni efficacia.

In forza di tale situazione talune commissioni tributarie, come nel caso di Verbania, si rifiutano di archiviare i ricorsi relativi al contenzioso definito con il condono di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostenendo che non possono dichiarare l'estinzione del giudizio se la domanda di condono è stata presentata in data successiva al 30 aprile 1992 e cioè oltre il termine previsto dalla legge n. 413 del 1991.

Pertanto, in conseguenza dell'annunciato disegno di legge governativo, le commissioni tributarie, nell'attuale contesto normativo, dovrebbero esaminare i ricorsi e decidere a prescindere dal condono, ma le decisioni di accoglimento o di rigetto risulterebbero irrilevanti nei loro effetti, contribuendo in tal modo ad un ulteriore discredito delle istituzioni.

In forza di tali considerazioni alcune commissioni tributarie hanno responsabilmente rinviato la discussione dei ricorsi interessati dal condono, ma non può escludersi che alcuni giudici tributari, per altro legittimamente almeno sotto l'aspetto formale, dopo un sommario esame delle controversie, respingano i ricorsi ritenendoli infondati e motivando il loro convincimento in base all'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario ai sensi dell'articolo 39, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sulla base del comportamento del ricorrente il quale, se avesse ritenuto illegittimo l'impugnato avviso di accertamento, si sarebbe astenuto dal presentare domanda di condono. Pertanto la presente proposta di legge è finalizzata a superare i perniciosi effetti della mancata conversione del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, superando gli innumerevoli dubbi interpretativi e la facile critica in ordine al condono che rappresenterebbe « una storia infinita ».

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai soggetti che successivamente al 30 aprile 1992, e comunque entro il 30 giugno 1992, abbiano eseguito i versamenti di cui agli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o abbiano presentato le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, 39, comma 5, e 48, comma 1, della medesima legge n. 413 del 1991.